



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

**COMITATO REGIONALE SICILIA**

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO

CENTRALINO: 091.680.84.02

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

E-Mail [crlnd.sicilia01@figc.it](mailto:crlnd.sicilia01@figc.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2014/2015  
COMUNICATO UFFICIALE N° 324 CSAT 20  
DEL 03 FEBBRAIO 2015**

**DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

**ERRATA CORRIGE**

**Di seguito si riporta la versione corretta del provvedimento adottato da questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, già pubblicato in forma erronea sul C.U. N° 267 CSAT 15 del 08/01/2015.**

**Procedimento n° 87/A**

ASD CITTA' DI PARTANNA (TP) avverso ammenda di € 200,00 e squalifica per 4 giornate di gara calciatore Sciacca Rosario - gara Campionato di 3<sup>a</sup> categoria - Città di Partanna / Valderice Calcio del 07/12/2013 – C.U. n° 23 Delegazione Provinciale TP del 11/12/2014.

Con appello ritualmente proposto la società appellante chiede, qui in sintesi, una congrua riduzione della squalifica a carico del calciatore sig. Rosario Sciacca, negando che lo stesso abbia contestato con espressioni irrispettose e minacciose i provvedimenti assunti dal direttore di gara e l'annullamento o una riduzione della sanzione dell'ammenda, sostenendo l'irrelevanza di un unico lancio di oggetti in campo, peraltro limitato alla sola pista di atletica che cinge il terreno di gioco.

All'udienza dibattimentale la Società appellante ha insistito nei motivi di appello.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. e 35 comma 2.1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura di tale rapporto si evince che al 7° del 2° tempo il calciatore sig. Rosario Sciacca, capitano della squadra, è stato espulso per avere assunto un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Inoltre il predetto arbitro è stato costretto, al 47° del secondo tempo, ad interrompere la gara, per circa dieci minuti, a causa di un intenso lancio di oggetti metallici, che, fortunatamente, non colpivano nessuno.

Alla luce di quanto sopra esposto, quanto rappresentato dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione disciplinare assunta dal giudice di prime

cure a carico del calciatore appare congrua anche in relazione alla sua qualifica di capitano.

Quanto all'ammenda si ritiene di doverla contenere come in dispositivo, stante l'assenza di particolari conseguenze dovute alla distanza intercorrente tra gli spalti ed il terreno di gioco.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello, contiene in € 100,00 la sanzione dell'ammenda confermando il resto.

Senza addebito di tassa reclamo.

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Prof. Ugo Caldarella e dal Dott. Salvatore Palumbo, componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 03 febbraio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento n° 92/A**

A.S.D. NUOVA AZZURRA (ME) avverso squalifica per otto gare calciatore sig. Nunziato Costantino – gara Campionato 2° Cat. Gir. "D" Nuova Azzurra/Virtus Milazzo del 21/12/2014 - C.U. N° 258 del 23/12/2014.

Con rituale e tempestivo appello l'A.S.D. Nuova Azzurra ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

In buona sintesi, la reclamante sostiene che il comportamento del proprio atleta è stato sì certamente protestatario ma lo stesso non ha mai assunto alcun comportamento violento nei confronti del direttore di gara ragion per cui chiede una riduzione, in termini più equi, della sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., i referti degli ufficiali di gara costituiscono piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

Dalla lettura del referto di gara risulta che al 48' del 2° t. il calciatore sig. Nunziato Costantino è stato espulso per avere assunto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro. Una volta notificatagli l'espulsione il predetto calciatore ha tentato di aggredire il direttore di gara non riuscendovi perché bloccato da un suo compagno.

Ciò posto ritiene questa Corte che il reclamo possa trovare parziale accoglimento in quanto il predetto calciatore ha posto in essere un tentativo di condotta violenta e che lo stesso una volta bloccato ha, comunque, desistito dal suo comportamento, per cui la sanzione deve essere rideterminata così come dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in cinque giornate la squalifica a carico del calciatore sig. Costantino Nunziato. Senza addebito di tassa reclamo.

#### **Procedimento n. 97/A**

S.C.D. COLLESANO avverso inibizione dirigente sig. Pasquale Mogavero fino al 30/04/2015, squalifica fino al 5/2/2015 all'allenatore sig. Salvatore Lazzara, squalifica

per 5 giornate al calciatore sig. Giorgio Rosso, squalifica per 3 giornate al calciatore sig. Giuseppe Ficcaglia, squalifica fino al 31/12/2017 al calciatore sig. Nicolò Gianvecchio – gara Campionato di 1<sup>a</sup> categoria girone “B” Collesano/Bolognetta del 03/01/2015 - Comunicato Ufficiale n. 271 del 08/01/2015.

La S.C.D. Collesano ha inoltrato rituale appello avverso le suindicate decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, chiedendo che tutte le sanzioni siano “cancellate” ovvero in subordine ridotte, in via gradata.

In estrema sintesi, per ciò che riguarda l'oggetto del presente procedimento, l'appellante evidenzia come il sig. Pasquale Mogavero non ha mai smesso di tutelare l'arbitro, posto che, nonostante sia stato accusato di comportamenti non regolamentari, non è stato fatto oggetto di alcun provvedimento disciplinare. Evidenzia altresì che le squalifiche al tecnico sig. Lazzara ed al calciatore sig. Rosso risultano eccessive, mentre priva di fondamento e assurde rispettivamente risultano le squalifiche al calciatore sig. Ficcaglia ed al calciatore sig. Gianvecchio, peraltro non sanzionati dall'arbitro.

Benchè regolarmente convocati nessuno è comparso per la reclamante.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 commi 1.1 e 2.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara.

In particolare dalla lettura dello stesso si evince che a fine primo tempo il sig. Giorgio Rosso, precedentemente espulso, si portava dietro la finestra del direttore di gara, spiandola, insultandola e minacciandola.

Il sig. Salvatore Lazzara, allenatore, è stato allontanato al 27° del secondo tempo per reiterate proteste.

Dopo la sospensione della gara, avvenuta a dire dell'arbitro al 40° del 2° tempo, il sig. Nicolò Gianvecchio è stato espulso perché sfiorava l'arbitro con un calcio mentre la stessa, circondata da diverse persone, si dirigeva verso lo spogliatoio.

Al termine della gara il sig. Ficcaglia, già sostituito, veniva a sua volta espulso per comportamento reiteratamente irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

Quanto al sig. Pasquale Mogavero, collaboratore della Società appellante, l'arbitro evidenzia che lo stesso si è espresso in termini irrispettosi nell'intervallo della gara e che durante la sospensione della gara veniva “costretta” da questi a rientrare e stazionare nel suo spogliatoio e così facendo le avrebbe impedito di verificare ciò che stesse accadendo al di fuori. Ancora, al termine della gara, il sig. Mogavero avrebbe invitato il dirigente accompagnatore a non sottoscrivere lo statino di gara ed avrebbe ritardato l'uscita dell'arbitro insistendo nel depositare un preannuncio di reclamo che l'arbitro reiteratamente si rifiutava di riceverlo.

La Corte Sportiva di Appello ritiene che per ciò che attiene alla posizione dell'allenatore sig. Salvatore Lazzara e del calciatore sig. Salvatore Ficcaglia il gravame non possa trovare accoglimento in quanto le sanzioni così come inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale sono congrue e proporzionate a quanto da ciascuno poste in essere.

Per ciò che attiene la posizione del calciatore sig. Giorgio Rosso la sanzione della squalifica può contenersi in quattro giornate di gara, in quanto l'espulsione è avvenuta per comportamento blasfemo sanzionabile con una giornata di squalifica ai sensi dell'art. 19 n° 3bis lett. a) C.G.S. ed in 3 giornate di gara per l'atteggiamento protestatario posto in essere durante l'intervallo.

Per ciò che attiene al calciatore sig. Nicolò Gianvecchio non vi possono essere dubbi in ordine alla sua identificazione da parte del direttore di gara. Nondimeno questa Corte ritiene che la sanzione così come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale debba essere rideterminata come da dispositivo in termini più adeguati all'accadimento, atteso che lo stesso arbitro riferisce di essere stata solo "sfiorata" e che tale gesto non ha determinato alcuna conseguenza fisica nei confronti dell'ufficiale di gara.

Quanto al sig. Pasquale Mogavero è certo che egli abbia assunto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro e protestatario soprattutto al termine della gara, quando insistentemente chiedeva di consegnare un preannuncio di reclamo, nonostante il rifiuto opposto dal direttore di gara.

Di contro il predetto collaboratore non appare avere assunto un comportamento violento nei confronti del direttore di gara che ha anzi tutelato nel momento in cui la stessa incautamente pretendeva di sostare nello spazio antistante gli spogliatoi atteso che quest'ultima era stata oggetto di un tentativo di atto violento come sopra specificato.

Ragion per cui anche nei suoi confronti la sanzione deve essere rideterminata come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale accoglimento del gravame, ridetermina in quattro giornate la squalifica al calciatore sig. Giorgio Rosso; al 31/12/2016 la squalifica a carico del calciatore sig. Nicolò Gianvecchio e fino al 15/02/2015 la inibizione a carico del sig. Pasquale Mogavero, confermandosi nel resto l'impugnato provvedimento.

Senza addebito di tassa reclamo.

### **Procedimento n° 98/A**

Ricorso personale del sig. RICCA SALVATORE. Allenatore, tesserato per l'A.S.D. Acireale avverso squalifica fino al 10/02/2015 - gara Campionato Eccellenza Gir. "B" Castelbuonese/Acireale del 04/01/2015 - C.U. N° 271 del 08/01/2015.

Con rituale e tempestivo appello il sig. Ricca Salvatore ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata chiedendone l'annullamento o, in subordine, una congrua riduzione.

Il reclamante sostiene, in buona sintesi, di essere sì entrato nel terreno di gioco ma non per partecipare ad una rissa, così come descritto dal direttore di gara, ma bensì per cercare di placare gli animi e se ha spinto qualcuno questi erano solo i suoi calciatori.

In ragione di quanto sopra chiede che questa Corte acquisisca un dvd contenente delle immagini televisive e che sia convocato il direttore di gara per rendere chiarimenti.

Quanto sopra è stato ribadito dal reclamante all'udienza odierna.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., i referti degli ufficiali di gara costituiscono piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

Peraltro risulta inammissibile non solo la richiesta di acquisizione di immagini televisive in quanto non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 35 comma 1.2 C.G.S. ma anche quella di confronto con il Direttore di gara.

Dalla lettura del referto di gara si evince in maniera inequivocabile che al 43 del 1° t. avveniva una rissa tale da costringere il direttore di gara a sospendere l'incontro per ben otto minuti e che tra i partecipanti a detta rissa ha individuato, senza ombra di dubbio alcuno, anche l'odierno reclamante.

Peraltro, così come questa Corte ha avuto modo di affermare più volte, nella rissa, secondo l'insegnamento della giurisprudenza penale, si va puniti per il solo fatto di avere partecipato all'evento poco importando che si tratti solo di atto difensivo.

Nonostante ciò l'appello può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione in termini più equi in ragione del fatto che il comportamento posto in essere dal reclamante non ha avuto, comunque, conseguenze per gli avversari.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina la squalifica a carico del sig. Ricca Salvatore sino al tutto il 03 febbraio 2015 disponendosi la restituzione della tassa reclamo versata.

### **Procedimento n. 107 /A**

G.S. KENNEDY (CT) avverso assegnazione gara perduta per 0-3 – gara Campionato 1° Cat. Girone "G" Kennedy /Real Paternò del 21/12/2014 - Comunicato Ufficiale n. 282 del 14/01/2015

Con rituale e tempestivo appello il G.S. Kennedy ha impugnato la decisione indicata in epigrafe, sostenendo che il sig. Massimiliano Alberghina, utilizzato quale assistente di parte nella gara contro il Real Paternò, era a quella data regolarmente tesserato per la reclamante.

A riprova di ciò allega copia dell'organigramma societario scaricato dal sistema informatico di questa Federazione da cui risulterebbe la presenza del predetto nominativo e quindi il suo regolare tesseramento, ragion per cui chiede a questa Corte, in riforma del deliberato del Giudice di prime cure, di voler ristabilire il risultato conseguito in campo.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti ed esperiti gli opportuni accertamenti, rileva che con l'organigramma del 19.09.2014 a cui è allegata copia del verbale dell'Assemblea dei Soci del G.S. Kennedy in pari data ed in atti presso il Comitato Regionale Sicilia dal 21.11.2014, non risulta che il sig. Massimiliano Alberghina sia tesserato per la reclamante così come lo stesso non risulta tesserato nemmeno con l'organigramma acquisito in data 12.12.2014.

Peraltro a nulla rileva la circostanza che il predetto nominativo risulti inserito

nell'organigramma prodotto dalla reclamante, in quanto il nominativo del sig. Massimiliano Alberghina vi è stato inserito d'ufficio dal Giudice Territoriale, a seguito dei provvedimenti disciplinari assunti a suo carico in relazione ai comportamenti antiregolamentari tenuti da questi nel corso della gara oggetto dell'odierno reclamo. Pertanto il sig. Massimiliano Alberghina, non essendo tesserato per il G.S. Kennedy alla data della gara in oggetto, non aveva titolo a parteciparvi quale assistente di parte, con la conseguenza che il gravame non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento n. 115/A**

U.S.D. FLORENZIA CALCIO (SR) - Avverso squalifica per 4 gare del calciatore sig. Simone Frittitta – Gara campionato 1<sup>a</sup> categoria girone "H" Florida Calcio/Florenzia Calcio del 18/01/2015 - Comunicato Ufficiale n. 299 del 21.01.15

La Società U.S.D. Florenzia Calcio ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicata, evidenziando sorpresa per l'entità della sanzione e sostenendo che il sig. Frittitta, una volta espulso per doppia ammonizione, ha subito lasciato il campo senza che sia avvenuto, almeno in apparenza, alcunché di particolare e tale da legittimare una così lunga squalifica.

Benchè regolarmente convocati nessuno è comparso per la reclamante

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce piena prova circa i comportamenti assunti dai tesserati durante lo svolgimento della gara.

In particolare dalla lettura del predetto atto si evince che al 41° del 2° tempo il calciatore sig. Simone Frittitta è stato espulso per doppia ammonizione. Dopo aver ricevuto il provvedimento disciplinare, il predetto, *"avvicinandosi con il capo"* al direttore di gara, gli ha indirizzato un'espressione gravemente minacciosa.

Appare pertanto evidente, aldilà delle considerazioni difensive espresse dall'appellante, che si verte in tema di condotta scorretta, sia pure non grave, trattandosi di due normali falli di gioco puniti con il cartellino giallo, ma anche di comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara, il che legittima l'entità della sanzione, aggravata tenendo conto della funzione di capitano della Florenzia Calcio svolta dal sig. Simone Frittitta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il proposto appello, confermando la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento n. 119 /A**

A.C.D. CIMINNA (PA) avverso ammenda di € 500,00 e squalifica per tre gare calciatori sig.ri Francesco Tropa e Alessandro Ferrara – gara Campionato 1°

Categoria Gir. "B" Ciminna/Prizzi del 17/01/2015 - Comunicato Ufficiale n. 299 del 21/01/2015

Con appello ritualmente proposto l'A.C.D. Ciminna impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che esse sono sproporzionate in relazione all'effettivo accadimento dei fatti, per cui ne chiede la riduzione.

Infatti, secondo l'assunto difensivo, il Tropa Francesco sarebbe stato espulso per somma di ammonizioni e solo dopo la notifica dell'espulsione avrebbe reagito ad una provocazione di un avversario, peraltro non rilevata dal direttore di gara; il Ferrara Alessandro, invece, si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni al direttore di gara, in modo fermo ma educato.

Per ciò che attiene la presenza di sostenitori del Ciminna negli spogliatoi, la circostanza non corrisponderebbe al vero in quanto gli stessi, secondo la tesi della reclamante, si trovavano solamente nello spiazzo antistante gli spogliatoi e vi erano stati fatti sostare solo per evitare il contatto con la tifoseria del Prizzi e comunque nulla avevano fatto.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente che a norma dell'art. 35 comma 1.1 e 2.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare.

In tale rapporto l'arbitro scrive che durante l'intervallo i giocatori del Prizzi venivano affrontati da estranei, verosimilmente tifosi del Ciminna, che si erano introdotti furtivamente all'interno degli spogliatoi, dando così origine ad una rissa che durava circa cinque minuti.

Dopo avere compiuto il tutto, riferisce ancora l'arbitro, gli estranei si dileguavano senza che i dirigenti del Ciminna nulla avessero fatto per riportare la calma, anzi addirittura disinteressandosi di quanto accadeva.

Inoltre sostenitori del Ciminna attingevano con uno sputo il direttore di gara mente lo stesso rientrava negli spogliatoi al termine dell'incontro.

Per ciò che attiene la posizione del calciatore sig. Francesco Tropa, vero è che lo stesso è stato espulso per somma di ammonizioni, ma è pur vero che, dopo la notifica dell'espulsione, rincorreva un calciatore avversario e lo colpiva con degli schiaffi al volto.

Infine, per ciò che attiene la posizione del calciatore sig. Alessandro Ferrara, si rileva dalla lettura del referto che questi, al termine della gara, si avvicinava all'arbitro e lo insultava concitatamente.

In ragione di quanto sopra ne consegue che la sanzione dell'ammenda e della squalifica a carico del calciatore sig. Francesco Tropa, così come inflitte dal giudice di prime cure, appaiono, a questa Corte, assolutamente congrue e non suscettibili di alcuna riduzione atteso, in particolare, che la reclamante, in occasione degli incidenti avvenuti negli spogliatoi durante l'intervallo, avrebbe omesso (in violazione di specifiche disposizioni normative) ogni intervento per far sì che non avvenisse l'intrusione degli estranei prima e di impedire, poi, l'aggressione in danno dei

calciatori ospiti.

Di contro il gravame può trovare accoglimento per ciò che attiene la squalifica a carico del calciatore sig. Alessandro Ferrara che può contenersi nel minimo edittale di cui all'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale accoglimento dell'appello ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Alessandro Ferrara confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **Procedimento n° 123/A**

A.S.D. BURGIO CALCIO (AG), avverso inibizione del Sig. Giuseppe Antonio Abruzzo sino al 31/05/2015 e del Sig. Girolamo Bonaccorso sino al 15/03/2015 – gara Campionato 3° Cat. Girone "A" Città di Joppolo/Burgio Calcio del 17/01/2015 - C.U. N° 32 del 21/01/2015 Delegazione Prov.le Agrigento.

Con tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società A.S.D. Burgio Calcio ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale indicate in oggetto, ritenendole illegittime e perciò meritevoli di revoca o annullamento.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente ad ogni questione di merito, rileva che il reclamo non risulta sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore della società, con la conseguenza che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto appello disponendo addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata

### **Procedimento n° 125/A**

A.S.D. CITTA' DI NICOSIA (EN), avverso assegnazione gara perduta per 0-3; esclusione dal Torneo Coppa Sicilia ed ammenda di € 250,00 – gara Coppa Sicilia Regionale Acquadolcese/Città di Nicosia del 28/01/2015 - C.U. N° 319 del 30/01/2015.

Con tempestivo appello inviato a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale a mezzo fax del 31 gennaio 2015 l'A.S.D. Città di Nicosia ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale indicate in oggetto, ritenendole illegittime e perciò meritevoli di revoca o annullamento.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente ad ogni questione di merito rileva che il reclamo è inammissibile sotto un duplice profilo.

Infatti dall'esame della documentazione in atti risulta che il giudizio di primo grado non è stato introdotto correttamente mediante invio di preannuncio reclamo e contestuale motivazione entro le ore 12,00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, né lo stesso risulta comunicato alla consorella.

Allo stesso modo non risulta comunicato alla consorella il reclamo proposto innanzi a questa Corte Sportiva di Appello.

P.Q.M.



La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto appello disponendo addebitarsi alla reclamante la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 03/02/2015**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**